



CONTRATTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER DOTARE L'AGID DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008) ASSICURANDO IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI), IL PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO (PMA) ED INDAGINI AMBIENTALI, NON ACQUISTABILI CON LA CONVENZIONE "GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA ED. 4" - LOTTO 6 ID 1619, PER SOPRAVVENUTO SUPERAMENTO DEL MASSIMALE, NELLE MORE DELLA ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP "AQ GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – ED. 1 – ID SIGEF 2541".

INDICE

ART.1.CONTESTO TECNICO, SERVIZI RICHIESTI, OBIETTIVI ATTESI, IMPORTO E DURATA	2
ART. 2 GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO	3
ART. 3.PENALI E RISOLUZIONE	3
ART. 4. ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.	4
ART. 5.OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ	5
ART. 6.RISERVATEZZA.....	5
ART. 7. DESIGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679	5
ART. 8.OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	7
ART. 9 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ	8
ART. 10 REVISIONE PREZZI	8
ART. 11.FORO COMPETENTE	8
ALLEGATO 1	9
DETTAGLIO DEI SERVIZI:	9



CONTRATTO TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, PER DOTARE L'AGID DI SERVIZI SPECIALISTICI PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.LGS. 81/2008) ASSICURANDO IL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI), IL PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO (PMA) ED INDAGINI AMBIENTALI, IL PIANO DI FORMAZIONE INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO E ALTRI SERVIZI NON ACQUISTABILI CON LA CONVENZIONE "GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA ED. 4" - LOTTO 6 ID 1619, PER SOPRAVVENUTO SUPERAMENTO DEL MASSIMALE, NELLE MORE DELLA ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO CONSIP "AQ GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO – ED. 1 – ID SIGEF 2541".

TRA

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con sede in Roma, Via Liszt n. 21, C.F. 97735020584, nella persona del Direttore generale Mario Nobile incarico conferito con D.P.C.M. del 23 marzo 2023, a firma del Sottosegretario per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione Sen. Alessio Butti, registrato dalla Corte dei Conti in data 3 aprile 2023 al n. 945, ai sensi dell'art.21, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione"),

E

la Società Sintesi S.p.a. sede in Roma, Via Lima, 41 – C.F./P.I. 03533961003,

PREMESSO CHE:

- L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha la necessità assicurare in modo efficiente e senza soluzione di continuità alla tutto quanto occorre alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro del proprio personale ed in particolare alla valutazione dello stato di conformità del contesto rispetto al quadro normativo del D.Lgs.n.81/2008 ss.mm.ii.
- Con Determinazione DT DG n. 118 del 12 maggio 2023, si è aderito all'adesione alla Convenzione Consip per la prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni (Ed. 4, Lotto 6, ID Sigef 1619) ma in fase di approvazione del Piano Dettagliato delle Attività, è emerso che il residuo disponibile del massimale economico della Convenzione, poteva coprire solamente parte dei servizi inizialmente previsti nella citata DT DG n. 118/2023; pertanto, per motivi non imputabili ad AgID, con determinazione DT DG n. 150 del 19/06/2023, si è reso necessario rimodulare l'importo economico, inizialmente stimato, adeguandolo all'importo residuo della suddetta convenzione Consip, potendo acquistare solamente il servizio RSPP per la durata di 10 mesi e il servizio DVR per la durata di 12 mesi.
- AgID ha quindi avviato indagini informali e verifiche, e stante quindi l'assoluta necessità e urgenza di completare l'affidamento dei servizi e attività previste dal quadro normativo di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro e nello specifico del D.Lgs. 81/2008, nelle more dell'attivazione dell'AQ o di altra Convenzione Consip diretta ad assicurare i Servizi Integrati per la Sicurezza sui luoghi di lavoro ha ritenuto essenziale procedere ad affidamento tramite Trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, anche per evitare disservizi o sovrapposizioni fra fornitori differenti che potrebbero pregiudicare la gestione dei servizi stessi, essenziali a garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro dell'Agenzia.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1.CONTESTO TECNICO, SERVIZI RICHIESTI, OBIETTIVI ATTESI, IMPORTO E DURATA

1.L'Agenzia ha in particolare necessità di assicurarsi attività e servizi di supporto specialistico per garantirsi:

- l'aggiornamento e la gestione del DUVRI (art. 26, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008);
- le prove di evacuazione;
- l'indagine microclimatica per la determinazione dello stato generico degli ambienti di lavoro (tipo "a");
- la misurazione dei ricambi d'aria;



- le rilevazioni dei campioni massivi di amianto in SEM;
- la ricerca della legionella;
- il Piano Misure di Adeguamento;
- il Piano di Formazione Informazione e Addestramento;
- Corsi di Formazione per il Personale AgID;
- i Servizi di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), a partire dal 26 aprile 2024;
- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a partire dal 26 giugno 2024.
- il Medico competente, a partire dal 1° gennaio 2026,

per la durata massima complessiva di mesi 36 (trentasei) dalla data di inizio erogazione dei servizi e per un importo massimo stimato di euro 45.129,00 IVA esclusa pari ad euro 55.057,38 IVA inclusa.

2. Si fa riserva di avvalersi delle opzioni e modifiche previste dall'art. 120, del D.lgs. 36/2023, entro la soglia prevista dall'art. 50, comma 1 lett. b (entro un importo massimo euro 22.564,50 IVA esclusa pari a euro 27.528,69 IVA inclusa), su richiesta del RUP.

3. Ai sensi dell'art. 60 del Codice dei contratti, è previsto un accantonamento per la "revisione prezzi" (euro 6.000,00 IVA esclusa pari a euro 7.320,00 IVA Inclusa)

4. Pertanto il totale complessivo sarà di euro 73.693,50 IVA esclusa e pari a euro 89.906,07 IVA inclusa.

5. I servizi saranno avviati nella data indicata dal RUP e dovranno essere erogati nel rispetto dei termini e delle modalità indicate dallo stesso o dai suoi delegati, al fine di assicurare il completamento e il raggiungimento di tutti gli obiettivi attesi, e della completa garanzia di tutte le attività essenziali alla sicurezza dei posti di lavoro.

6. Resta salva la facoltà di recedere dal contratto, qualora prima della scadenza di 36 mesi venga attivato un AQ o una convenzione Consip per la gestione integrata dei servizi per la tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro, con un preavviso di tre mesi e il riconoscimento delle prestazioni e servizi erogati fino al momento del recesso.

7. Data la tipologia dei servizi acquisiti, saranno trattati i dati personali dei dipendenti pubblici che parteciperanno alle attività, come sarà meglio precisato e ribadito anche nello schema di contratto.

ART. 2 GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto, il Fornitore ha prestato garanzia definitiva allegata al presente, che copre le obbligazioni assunte con il presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché, ove esistente, le obbligazioni assunte con il Patto di integrità.

ART. 3. PENALI E RISOLUZIONE

1. L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto, salvo che il danno sia così grave da preludere alla risoluzione del contratto.

2. In caso di ritardo rispetto ai termini indicati dal RUP e in caso di inadempimento nell'erogazione dei servizi richiesti per assicurare tutti i servizi acquistati e previsti dal contratto, per ogni difetto contestato formalmente, anche via mail, il RUP si riserva di applicare una penale del 1‰ dell'importo contrattuale per ogni giorno solare di ritardo e per ogni inadempienza contestata.

3. Le penali saranno applicabili fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

4. Oltre tale limite, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura, salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.

5. Il protrarsi dell'inadempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno con facoltà dell'Agenzia di risolvere il rapporto mediante PEC, senza bisogno di messa in mora o di azione giudiziaria, con rivalsa nei confronti della contraente anche dell'eventuale maggior onere rispetto alle condizioni economiche di cui alla presente procedura e salvo le richieste di risarcimento dei danni subiti.



6. Resta in ogni caso salva la facoltà per l'AgID di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti a seguito di inadempienze verificatesi nel periodo di erogazione del servizio/fornitura.

7. Qualora nell'arco della durata del contratto dovessero registrarsi inadempienze con frequenza ritenuta eccessiva dall'Agenzia, quest'ultima potrà in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, considerare risolto di diritto il contratto, in danno e per colpa del Prestatore, ovvero acquisendo anche i prodotti in danno dell'OE da altro fornitore, ferma restando la facoltà dell'Agenzia stessa di richiedere danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione.

8. L'Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del contratto, in danno e colpa del Prestatore, in caso di:

- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- circostanze, determinatesi per colpa del Prestatore, tali da rendere impossibile la prosecuzione dei rapporti fra le parti;
- cessazione contratto, cessazione attività, concordato preventivo, fallimento.

ART. 4. ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

1. Il servizio e quanto richiesto al Prestatore entro i termini indicati, saranno oggetto di verifica di conformità e funzionalità da parte del RUP. L'importo sarà liquidato solo a seguito dell'attestazione di regolare esecuzione del RUP e previa verifica di conformità positiva dei servizi effettivamente resi.

2. Il pagamento dell'importo è in ogni caso subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura. La fattura potrà essere emessa solo successivamente all'attestazione di regolare esecuzione del RUP a seguito del superamento ed esito positivo della verifica di conformità del servizio. Il pagamento sarà effettuato in due tranches, successivamente all'attestazione di regolare esecuzione del RUP a seguito dell'esito positivo e della verifica di conformità del servizio.

3. La fattura pervenuta prima dell'attestazione di regolare esecuzione è passibile di rifiuto da parte dell'AgID.

4. Il Prestatore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, così come integrato dal Decreto del 24 agosto 2020, n. 132 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, inerente il *"Regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche. (20G00148) (GU n.262 del 22-10-2020)"*.

5. L'AgID sarà costretta a procedere al rifiuto delle fatture:

- a) riferite ad una operazione che non è stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
- b) in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- c) che non rispettino le norme del codice in tema di verifica di conformità e contenuti e non consentano la comprensione del contratto o progetto cui si riferiscono.

6. Sono elementi essenziali della fattura ai fini dei precedenti punti a), b) e c) i seguenti:

- Denominazione Ente: Agenzia per l'Italia Digitale;
- Codice Univoco Ufficio: F7VRDL;
- C.F. del servizio di F.E.: 97735020584;
- i riferimenti (protocollo e data) della lettera contratto di affidamento del servizio e/o della fornitura e alla determinazione a contrarre e di copertura di budget;
- il CIG (Codice Identificativo Gara), in base all'art 25 c.del D.L. n. 66/2014 - L. 23 giugno 2014, n. 89;
- i riferimenti al progetto e al CUP se presenti;
- la descrizione del servizio o della fornitura cui la fattura fa riferimento;
- la "competenza temporale del servizio", l'anno cui si riferisce il costo del servizio/fornitura (es. dal gg/mm/aa al gg/mm/aa....); ovvero il periodo (gg.mm.aa.) di erogazione del servizio/di effettuazione della fornitura, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);



- tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato (limitando il più possibile il ricorso a documenti collegati);
- eventuale titolo di non imponibilità o esenzione IVA;
- l'indicazione dello split payment;
- l'esposizione in fattura, ove previsto, delle ritenute di cui all'art. 11, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 (che si applica solo qualora il RUP ritenga corretto autorizzare fatture distinte e si debba procedere a più pagamenti, diversamente quindi dal caso in cui il RUP proceda con un'unica ARE e fatturazione in unica soluzione)..

Split payment: AgID, ai sensi del D.L. n. 50/2017 del 24/04/2017 “*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*”, è compresa nella platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b), della legge 23.12.2014, n. 190. L'Agenzia provvederà a versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata in fattura, pagando al fornitore esclusivamente l'imponibile. La fattura elettronica, nella sezione “Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura” dovrà contenere, alla voce: “Esigibilità IVA” l'indicazione: “S (scissione dei pagamenti)”. Fatture non conformi a quanto indicato saranno rifiutate tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle Entrate.

ART. 5. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. e ii., “Piano straordinario contro le mafie”. Pertanto lo stesso deve comunicare all'Agenzia gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati; la comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

2. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

3. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 6. RISERVATEZZA

1. Il Fornitore si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

ART. 7. DESIGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, designa l'OE quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, n. 8) e 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività oggetto del presente Contratto.

2. Il trattamento dei dati personali è così individuato:

- Oggetto: fornitura di servizi e attività quali:
 - servizio di aggiornamento e gestione del DUVRI (art. 26, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008);
 - prove di evacuazione;
 - indagine microclimatica per la determinazione dello stato generico degli ambienti di lavoro (tipo “a”);
 - misurazione dei ricambi d'aria;
 - campioni massivi di amianto in SEM;



- ricerca della legionella;
 - piano Misure di Adeguamento;
 - piano di Formazione Informazione e Addestramento;
 - corsi di Formazione per il Personale AgID;
 - servizi di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), a partire dal 26 aprile 2024;
 - documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a partire dal 26 giugno 2024.
 - medico competente, a partire dal 1 gennaio 2026;
- Durata: sino all'esecuzione delle attività di cui al Contratto o, in ogni caso, sino alla scadenza del Contratto;
 - Finalità: esecuzione del Contratto;
 - Tipologia di dati personali trattati: dati comuni e categorie particolari di dati personali trattati dal RSPP e dal medico competente;
 - Categorie di interessati: personale dell'Agenzia ed eventuali terzi presenti nella struttura con riferimento alle attività del RSPP e del medico competente.
3. Per la durata del Contratto e per le attività in esso disciplinate, il responsabile del trattamento dei dati personali, tenendo conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, della tipologia di dati personali trattati, delle categorie di interessati nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si impegna nei confronti del Titolare a:
- trattare i dati personali nel rispetto dei principi e delle disposizioni previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., dagli indirizzi e dai provvedimenti a carattere generale emanati dallo European Data Protection Board e dal Garante per la protezione dei dati personali e da ogni altra vigente normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - trattare i dati personali, acquisiti nello svolgimento delle attività delegate, per le sole finalità di cui al Contratto;
 - nel trattare i dati personali, attenersi alle istruzioni fornite dall'Agenzia, anche in caso di eventuale trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o la normativa nazionale; in tal caso, il responsabile del trattamento si impegna a informare l'Agenzia circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. Sono considerate istruzioni le prescrizioni previste dal Contratto, le indicazioni di cui all'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali laddove svolta ai sensi di legge e periodicamente revisionata, la presente designazione, le regole tecniche e le linee guida emanate dall'Agenzia, laddove applicabili, e ogni altra eventuale comunicazione inoltrata dall'Agenzia al responsabile e concernente le modalità di trattamento dei dati. Il responsabile informerà l'Agenzia qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultima violi il Regolamento (UE) 2016/679 o altre disposizioni unionali europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
 - non trasferire, né in tutto né in parte, in un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale i dati personali trattati ai sensi del Contratto, senza la previa autorizzazione dell'Agenzia, e limitarsi alle sole comunicazioni strettamente necessarie alle finalità di cui al Contratto;
 - ai sensi dell'art. 30, par. 2 del Regolamento, tenere il registro delle attività relative al trattamento dei dati personali effettuate per conto dell'Agenzia e, su richiesta, mettere tale registro a disposizione dell'Agenzia stessa e/o del Garante per la protezione dei dati personali;
 - formare adeguatamente i propri dipendenti e/o le persone autorizzate al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e garantire che su questi gravi un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679. Nel caso in cui il trattamento, per la propria natura, il contesto e/o le tecnologie utilizzate, evidenziasse la necessità di



approntare ulteriori misure di sicurezza, l'Agenzia potrà richiedere al responsabile l'implementazione di tali misure. Nei casi in cui si evidenziasse una non piena corrispondenza tra la tipologia di trattamento prevista dal Contratto e le misure di sicurezza richieste, il responsabile si impegna a comunicarlo per scritto all'Agenzia, fornendo alla medesima l'effettuata analisi del rischio e indicando le misure di sicurezza ritenute adeguate;

- fornire supporto all'Agenzia, qualora richiesto, nell'effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali;
 - consentire all'Agenzia l'effettuazione di verifiche periodiche, ispezioni e/o audit circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate e il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali;
 - avvisare l'Agenzia tempestivamente e senza ingiustificato ritardo in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante per la protezione dei dati personali e assistere l'Agenzia in tali contesti;
 - informare l'Agenzia, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, di ogni violazione di dati personali, condividendo ogni documentazione utile e assistendo l'Agenzia nella gestione della violazione e, qualora necessario, nella relativa notifica al Garante per la protezione dei dati personali entro il termine di 72 ore dall'intervenuta conoscenza della violazione nonché nell'eventuale comunicazione agli interessati, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679;
 - assistere l'Agenzia nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dall'esercizio, da parte degli interessati, dei diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 2016/679;
 - ricorrere a un altro responsabile (di seguito sub-responsabile) esclusivamente qualora quest'ultimo offra garanzie sufficienti alla messa in atto di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e solo previa autorizzazione scritta dell'Agenzia. Il responsabile dovrà comunicare tempestivamente all'Agenzia i dati identificativi del sub-responsabile, i dati del contratto di esternalizzazione e le attività di trattamento delegate, nonché la decadenza o sostituzione del sub-responsabile. Ogniqualvolta l'Agenzia autorizzi il ricorso del responsabile a un sub-responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, a quest'ultimo sono imposti, mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto dal responsabile e dal sub-responsabile stesso, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente designazione. Qualora il sub-responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile conserva, nei confronti dell'Agenzia, l'intera responsabilità dell'adempimento di tali obblighi;
 - mettere a disposizione dell'Agenzia tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente designazione ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, eseguite dall'Agenzia o da altro soggetto da questi incaricato;
 - su richiesta dell'Agenzia, cancellare o restituire alla medesima tutti i dati personali al termine del Contratto o comunque della prestazione dei servizi relativi al trattamento nonché cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione europea o la normativa nazionale prevedano la conservazione dei dati.
4. Per quanto non espressamente previsto dalla presente designazione, si fa espresso riferimento alla normativa unionale e nazionale in materia di protezione dei dati personali.

ART. 8. OBBLIGHI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. AgID informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 21 del 30 gennaio 2015 (aggiornato con Determinazione del Direttore Generale n. 13 del 18/01/2023) quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs. n. 165/2001 così come sostituito dall'art. 1, comma 44 della L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", documento che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013, per come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81.



2. Le norme contenute nel Codice si applicano, per quanto compatibili, ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Agenzia.

3. Tutti i fornitori, quali soggetti terzi sono tenuti nei rapporti con AgID, ad uniformare la loro condotta ai criteri fondati sugli aspetti etici della gestione dei contratti definiti nel Codice di Comportamento, tenendo presente che la violazione dello stesso comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto di AgID di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.

ART. 9 CODICE DI COMPORTAMENTO/PATTO DI INTEGRITÀ

1. Il Fornitore dovrà altresì attenersi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165), come modificato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81, in particolare dall'art. 2, co.3, alla cui stregua le PP.AA estendono gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento anche nei confronti di imprese fornitrici di beni e servizi.

2. Nel caso di violazione degli obblighi derivante dal citato codice e sue ss.mm.ii, AgID potrà procedere alla risoluzione o decadenza del rapporto contrattuale. Il Fornitore affidatario dei servizi accetta inoltre sin d'ora quanto disposto nel PNA ANAC vigente (<https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023>) e dai seguenti Piani e Determinazioni: il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 approvato con Determinazione del D.G. n. 123 del 1 maggio 2022; il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022 – 2024, adottato con la DT DG n. 188 del 30 giugno 2022; la DT DG n. 28/2023 avente per oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2023-2025".

3. In seguito alla comunicazione di affidamento e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito dell'Agenzia.

4. Il Fornitore affidatario dei servizi si impegna a sottoscrivere e rispettare il Patto di integrità AgID di cui al relativo allegato.

ART. 10 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici tra quelli indicati all'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice.

ART. 11. FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole contrattuali e del presente documento integrativo è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto (per il Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti:

Art. 1 CONTESTO TECNICO, SERVIZI RICHIESTI, OBIETTIVI ATTESI, IMPORTO E DURATA Art.3 PENALI E RISOLUZIONE;

Art. 4. ATTESTAZIONE/CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI SERVIZI. TERMINI E MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO.

ART. 7. DESIGNAZIONE AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679.

Art.11 FORO COMPETENTE.

(per il Fornitore)



ALLEGATO 1

DETTAGLIO DEI SERVIZI:

In sintesi ed in maniera indicativa e non esaustiva i servizi richiesti si esplicano nelle seguenti attività:

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)

Il servizio si pone l'obiettivo di fornire l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), obbligo del Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture; è unico per ciascun appalto e deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Si tratta, pertanto, di un documento nel quale dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro: l'“interferenza” ovvero il “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

La valutazione non contempla i rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Il servizio comprende l'esecuzione da parte del Fornitore delle seguenti attività:

- a) Redazione e aggiornamento del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI);
- b) Esecuzione delle attività di Coordinamento.

Il DUVRI redatto dovrà essere articolato almeno nelle seguenti sezioni principali:

- sezione identificativa dell'Amministrazione quale azienda appaltante: sezione nella quale vengono indicati i soggetti di riferimento dell'Amministrazione committente (es. Datore di Lavoro, Responsabile del Procedimento, RSPP, Medico Competente, ecc.) e vengono compiutamente riportate tutte le indicazioni disponibili relative all'organizzazione interna e logistica dell'Amministrazione rispetto alle tematiche di prevenzione e sicurezza;
- sezione identificativa delle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi: sezione nella quale vengono riportate tutte le informazioni disponibili relative alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi (es. riferimenti, numero lavoratori, nominativo Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, ecc.) contemporaneamente presenti nei luoghi di lavoro interessati dall'appalto per cui viene redatto il DUVRI;
- sezione misure di sicurezza attuate: sezione nella quale vengono riportate informazioni relative ai rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e alle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- sezione attività oggetto dell'appalto: sezione nella quale vengono descritte le diverse fasi di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto;
- sezione valutativa: sezione nella quale vengono identificati i rischi interferenti, per ciascuno dei rischi interferenti individuati viene riportata la loro valutazione descrivendo la metodologia adottata ed infine vengono definite le misure di prevenzione e protezione da attuare, indicando il responsabile per la loro messa in atto e la relativa tempistica di realizzazione;
- sezione costi della sicurezza: sezione nella quale vengono quantificati i costi della sicurezza “da interferenze”. La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato;
- sezione Allegati: il DUVRI potrà essere corredato da vari allegati in cui saranno riportate informazioni e indicazioni accessorie, comunque necessarie per una maggiore conoscenza degli appalti, dei luoghi, delle procedure adottate, dei rischi esistenti e delle misure attuate. Tra gli allegati sarà presente necessariamente il verbale di riunione di coordinamento e cooperazione.



L'aggiornamento del DUVRI, redatto o esistente, per uno specifico appalto dovrà essere eseguito dal Fornitore qualora se ne presenti la necessità, su specifica segnalazione da parte dell'Amministrazione e senza alcun onere aggiuntivo per la stessa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo vengono di seguito indicate alcune cause tipiche che possono determinare l'aggiornamento del DUVRI:

- variazione del numero delle imprese appaltatrici;
- variazione dei processi lavorativi nelle aree interessate dall'appalto;
- modifiche allo stato dei luoghi nelle aree interessate dall'appalto;

A seguito delle possibili variazioni intercorse, il Fornitore dovrà gestire il coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese appaltatrici e con i referenti indicati dall'Amministrazione, al fine di agevolare il flusso di informazioni necessarie per riformulare, in funzione dello stato di avanzamento delle attività, la valutazione dei rischi da interferenze e verificare le procedure di sicurezza adottate.

Informato il Datore di Lavoro o le figure da questi indicate sugli esiti delle riunioni e degli incontri svolti e sulle eventuali indicazioni di miglioramento ed adeguamento, il Fornitore provvederà ad apportare le necessarie modifiche al documento, precedentemente descritto, nelle sezioni di competenza.

Il servizio prevede la gestione da parte del Fornitore delle attività di coordinamento di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, laddove non ricorresse l'obbligo di redazione del DUVRI ovvero per i contratti inerenti i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, nonché i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del D.Lgs. 81/08.

Pertanto, il servizio richiede lo svolgimento delle seguenti attività da parte del Fornitore:

- informazione alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- gestione della cooperazione tra i datori di lavoro all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- gestione del coordinamento tra i datori di lavoro degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandoli reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il Fornitore del servizio dovrà redigere un apposito verbale di coordinamento contenente gli esiti delle attività di cui ai punti precedenti.

Prove di evacuazione

Le prove di evacuazione consistono nell'effettuazione delle esercitazioni antincendio con relative prove di evacuazione, svolte secondo le scadenze di legge, con successiva registrazione dell'esito delle stesse nel registro dei controlli o in apposito registro tenuto dall'Amministrazione.

Il Fornitore avrà cura di organizzare le prove di evacuazione secondo quanto pianificato in collaborazione con il coordinatore delle emergenze o l'Amministrazione e comunque secondo le seguenti fasi:

- incontro con addetti alle squadre antincendio finalizzato all'illustrazione delle modalità di svolgimento della prova;
- esecuzione della prova.

Indagine microclimatica per la determinazione dello stato generico degli ambienti di lavoro (tipo "a");

Il titolo VIII del d.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii definisce all'art. 180 il microclima come uno degli agenti di rischio fisico. Poiché, non esiste un capo del titolo VIII specificamente dedicato al microclima, a questo si applicano le disposizioni generali contenute negli articoli 181 - 186. Si sottolinea a questo proposito il principio affermato in generale all'art. 28, e ribadito relativamente agli agenti fisici all'art. 181, che obbliga il Datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, incluso pertanto anche quello dovuto all'esposizione a microclima, in relazione ai quali esiste quindi l'obbligo (sanzionabile) alla valutazione ed all'identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare il rischio.

La valutazione microclimatica dovrà essere condotta in coerenza con le linee guida INAIL.

**Misurazione dei ricambi d'aria;**

All'interno del d.lgs. 81/2008 il tema della qualità dell'aria viene affrontato al punto 1.9.1 dell'allegato IV "Luoghi di lavoro" nel quale viene richiesta la conformità dell'ambiente lavorativo ad una serie di requisiti, tutti peraltro qualitativi. L'allegato IV rappresenta l'elemento di dettaglio a supporto del più generale art. 63 (Requisiti di salute e sicurezza).

La valutazione della qualità dell'aria nei luoghi di lavoro dovrà essere condotta in coerenza con le linee guida INAIL.

Campioni massivi di amianto in SEM;

Le analisi dovranno essere eseguite seguendo la normativa di riferimento (D.M. 6/9/1994 GU n 288 10/12/1994) da un laboratorio accreditato.

Ricerca della legionella;

La ricerca dovrà essere condotta in coerenza con le linee guida INAIL per la prevenzione ed il controllo della legionellosi Piano Misure di Adeguamento e con la normativa di riferimento;

Piano di Formazione Informazione e Addestramento (PFIA);

Il servizio PFIA comporta lo svolgimento da parte del Fornitore delle seguenti attività:

- Redazione/Revisione del PFIA
- Aggiornamento del PFIA
- Produzione di materiale informativo

Il Fornitore dovrà realizzare il Piano di Informazione e Addestramento, con l'obiettivo principale di identificare e gestire esigenze di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008 e ss.m.ii. Potranno essere elaborate: campagne di comunicazione interne e linee guida o opuscoli informativi attinenti alle attività di prevenzione.

Servizi di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), a partire dal 26 aprile 2024;

Il Servizio prevede che la fornitura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno per assolvere al compito di coordinare e sovrintendere al "Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale" che il Datore di Lavoro è tenuto a costituire nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale in ottemperanza all'articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), a partire dal 26 giugno 2024;

Il Servizio di Valutazione dei Rischi ha come principale obiettivo quello di consentire all'AgID la valutazione di tutti i rischi relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori.

Il servizio consiste nelle attività di redazione (o revisione) e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, secondo le disposizioni normative degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) rappresenta infatti per il Datore di Lavoro lo strumento base per governare i rischi dei lavoratori: in particolare è il documento finalizzato ad individuare le misure di prevenzione e protezione e a definire il programma degli interventi necessari a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza dei lavoratori.

Il servizio DVR prevede le seguenti attività:

- a. Gestione del DVR;
- b. Censimento fonti di rischio;
- c. Definizione organizzazione e sistema di deleghe;
- d. Definizione di procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione;
- e. Redazione / Revisione DVR;
- f. Aggiornamento DVR;
- g. Gestione Registri di Controllo.

a. Censimento delle fonti di rischio

L'attività di censimento delle fonti di rischio consiste in una ricognizione di tutti i possibili rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori da rilevare nell'edificio di Via Liszt, 12 in Roma in conformità alle disposizioni normative del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. L'attività dovrà essere svolta eseguendo tutti i sopralluoghi necessari.

In particolare il Fornitore sarà chiamato a:

- organizzare gli incontri con i referenti dell'edificio oggetto della valutazione, per acquisire tutti i dati e le informazioni tecniche e organizzative necessarie all'individuazione dei rischi nonché alla verifica delle certificazioni presenti;
- effettuare uno o più sopralluoghi, anche in collaborazione con il Medico Competente, presso tutti i luoghi di lavoro oggetto del contratto, per individuare tutte le fonti di rischio presenti per i lavoratori e le misure di prevenzione e protezione già adottate.

La ricognizione delle fonti di rischio dovrà essere effettuata tenendo conto sia degli aspetti strutturali ed impiantistici, sia delle metodologie e dell'organizzazione del lavoro. A tal fine dovranno essere adeguatamente considerate ad esempio:

- l'organizzazione delle attività e in particolare i tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro e/o la contemporanea presenza di diverse lavorazioni;
- la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione;
- le modalità operative seguite per la conduzione delle lavorazioni (es. manuale, automatica, strumentale) ovvero delle operazioni (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto);
- la presenza di lavoratori provenienti da altri Paesi;
- le specifiche tipologie contrattuali attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- la presenza di fornitori di lavori e/o di servizi.

La ricognizione dovrà prevedere una indagine "a vista" dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e delle sostanze utilizzate e/o presenti.

All'esito dei sopralluoghi dovrà essere redatta una apposita Relazione Tecnica relativa ai luoghi di lavoro esistenti, con l'indicazione delle inadempienze e/o non conformità riscontrate che, in relazione ai rischi associati, dovranno essere classificate secondo le linee guida elaborate dall'INAIL (ex ISPESL).

La tabella seguente riporta per ciascuna delle categorie di rischio (ex ISPESL) una classificazione dei rischi in tipologie omogenee: tale classificazione dovrà essere considerata nella redazione della Relazione Tecnica, indicando in particolare anche la presenza di profili mansionistici per cui è necessaria la valutazione del rischio da alcolemia e tossicodipendenze (comprese nella categoria rischi per la sicurezza nel prospetto seguente):

Categoria di rischio (ex ISPESL)	Tipologie omogenee
Rischi per la Sicurezza (o di tipo infortunistico)	Strutturali
	Elettrici
	Meccanici
	Esplosione/incendio
	Sostanze pericolose
Rischi per la Salute (o di tipo igienico-ambientale)	Alcolemia e tossicodipendenze
	Esposizione ad agenti fisici
	Esposizione ad agenti chimici
	Esposizione ad agenti biologici
Rischi Trasversali (o di tipo organizzativo)	Organizzazione del lavoro
	Fattori psicologici
	Fattori ergonomici

Rischi per la sicurezza

Rischi strutturali: dovrà essere verificata, anche in relazione alla destinazione d'uso dei locali, la rispondenza delle caratteristiche fisiche e dimensionali alle normative giuridiche e tecniche applicabili; dovrà altresì essere verificato lo stato di conservazione e di manutenzione dei manufatti che incidono sulle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro (pareti, solai, scale, finestre, infissi, ecc.). In particolare dovranno essere segnalati ambienti eccessivamente affollati rispetto alla superficie e/o cubatura del locale, eventuali carenze nello stato di conservazione di infissi, pavimentazioni, pareti, scale, corrimano, parapetti. Analogamente dovrà essere verificata, in generale, la stabilità di armadi, scaffalature e mobilio.



Per la rispondenza alle norme sui portatori di handicap deve essere verificato l'accesso all'edificio, la mobilità interna sia verticale che orizzontale, l'idoneità degli ascensori e delle uscite di emergenza, l'idoneità dei servizi igienici, l'eventuale presenza di ostacoli e le caratteristiche del posto di lavoro a loro dedicato.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Rischi elettrici: dovrà essere eseguita la verifica delle condizioni di sicurezza sia relativamente agli impianti elettrici (contatti diretti ed indiretti), identificandone le caratteristiche principali e verificando anche le condizioni generali di manutenzione, sia relativamente all'utilizzo di macchine ed attrezzature elettriche. Dovrà inoltre essere verificato che siano state effettuate le misurazioni periodiche della messa a terra e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche e che le stesse rispettino i limiti di legge.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Rischi meccanici: in ogni ambiente di lavoro devono essere verificate le condizioni di sicurezza relativamente all'uso di macchine, attrezzature ed impianti, fornendo in particolare le necessarie indicazioni relativamente alle protezioni di organi pericolosi, al livello di istruzione/addestramento necessario per il personale, ai requisiti di manutenzione necessari.

In particolare dovrà essere verificata la presenza del libretto di istruzioni per macchine complesse, la presenza o meno dei dispositivi di sicurezza, eventuali attestati di conformità e/o marchio CE, l'effettuazione di regolare manutenzione.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Rischi incendio/esplosione: dovranno essere verificate le possibili cause d'innescio d'incendio e, in relazione alle caratteristiche peculiari dei luoghi di lavoro esaminati, dovranno essere analizzate sia le condizioni di sicurezza attiva (impianti di rilevazione automatici di incendio, impianti di segnalazione ed allarme, impianti di spegnimento automatici, ecc.), sia le condizioni di sicurezza passiva (adeguata compartimentazione di locali, stato di conservazione delle compartimentazioni esistenti, uso di materiali idonei con adeguato grado di reazione al fuoco, sistema delle vie d'esodo, cartellonistica, ecc.). Particolare cura dovrà essere posta alla verifica, al deposito, manipolazione, utilizzo, smaltimento di materiali combustibili e/o prodotti infiammabili.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Rischi sostanze pericolose: dovrà essere effettuato un censimento delle sostanze pericolose utilizzate o presenti all'interno dei luoghi di lavoro, verificando la presenza delle relative schede di sicurezza, modalità di manipolazione, d'uso, di conservazione, stoccaggio, smaltimento.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Rischi alcolemia e tossicodipendenze: dovrà essere effettuato la rilevazione dei profili mansionistici indicati dalla normativa vigente in materia, per le quali deve essere effettuata la valutazione del rischio da alcolemia e tossicodipendenze. Per le mansioni individuate, dovranno essere indicate le modalità operative che devono essere seguite, per procedere alla valutazione del rischio. In caso di rilevazione di profili mansionistici a rischio, dovrà essere avvertito il Medico Competente.

Rischi per la salute

Dovranno essere individuate le fonti di rischio per la salute dei lavoratori (rischi igienico-ambientali) classificate secondo le categorie di seguito elencate.

Agenti fisici: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse alla presenza di agenti fisici ed in particolare:

- Microclima: dovrà essere effettuata una indagine microclimatica degli ambienti di lavoro per la verifica del PMV (Predicted Mean Value), valore medio della sensazione soggettiva di comfort o di discomfort, e del PPD

predizione quantitativa in percentuale del numero delle persone insoddisfatte in un certo ambiente attraverso misurazioni di temperatura, umidità, velocità media dell'aria.

- Illuminazione: dovrà essere effettuato un esame della corretta illuminazione dei locali e dei posti di lavoro, sia qualitativo che quantitativo in funzione dei seguenti parametri: l'assenza di abbaglianti, il colore della luce, la distribuzione delle ombre, la migliore resa dei colori e l'ottimizzazione dei contrasti.
- Inquinanti fisici aereodispersi presenti negli ambienti di lavoro mirati alla determinazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo dei seguenti inquinanti: fibre di lana di vetro, di roccia, di amianto, polveri (con individuazione di eventuali frazioni respirabili), particolato.
- Rumore: dovrà essere determinata l'esposizione al rumore negli ambienti con particolare riguardo a quelli maggiormente a rischio (centralini, officine, centri stampa, etc.). Dovranno essere fornite le indicazioni per il controllo e la bonifica.
- Vibrazioni meccaniche: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l'accertamento dell'esistenza del rischio da vibrazioni meccaniche, procedendo se necessario alle misurazioni delle stesse.
- Radiazioni ottiche: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l'accertamento dell'esistenza del rischio da esposizione a radiazioni ottiche artificiali, procedendo se necessario alle misurazioni delle stesse.
- Campi elettromagnetici: dovrà essere effettuato (ove applicabile e ritenuto opportuno) l'accertamento dell'esistenza del rischio da esposizione a campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, procedendo se necessario alle misurazioni degli stessi.
- Radiazioni Ionizzanti - Radon: dovrà essere effettuato l'accertamento dell'esistenza del rischio da esposizione alla radioattività naturale, con particolare riferimento al radon, per i locali interrati o seminterrati, procedendo alle misurazioni della stessa.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Agenti chimici: dovrà essere effettuata un'indagine per verificare la presenza di fonti di rischio chimico con possibilità di rilascio nell'ambiente di sostanze inquinanti quali, ad esempio:

- Formaldeide;
- ossido di carbonio;
- ozono (lampade, fotocopiatrici);
- monomeri isocianici;
- toner acrilati;
- V.O.C. (composti organici volatili);
- Piombo;
- fumo passivo;
- altro.

Per la valutazione se necessario, si dovrà procedere alla misurazione degli inquinanti.

Nell'ambito della valutazione degli agenti chimici si dovrà procedere, inoltre, alla valutazione del rischio di esposizione ad:

- agenti cancerogeni e/o mutageni
- atmosfere esplosive.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Agenti biologici: l'indagine sarà finalizzata alla verifica della possibilità di inquinamento aerodisperso e/o di superficie da parte di agenti biologici (batteri, funghi, acari, ecc.) inquinamento microbiologico (batteri, funghi, acari).

Più specificatamente dovranno essere individuate:

- carica batterica totale a 37°C;
- carica batterica totale a 20°C;
- carica fungina totale;
- legionella;



- acari;
- altro.

Per tutte le fonti di rischio analizzate dovranno, altresì, essere identificate le misure di prevenzione e protezione attuate e quelle ancora da realizzare, tenendo in considerazione le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Rischi trasversali

Dovranno essere rilevate tutte le fonti di rischio, per la sicurezza o per la salute, derivanti da una non adeguata organizzazione del lavoro e non univocamente riconducibili alle categorie precedenti quali:

movimentazione manuale dei carichi, procedure di sicurezza e di coordinamento, scelta/uso/gestione dei dispositivi di protezione individuale, stress lavoro-correlato, presenza di lavoratori provenienti da altri paesi, ecc. Anche in tal caso la valutazione deve tenere nel giusto conto le differenze di genere, l'età e la provenienza dei lavoratori da altri Paesi.

Organizzazione del lavoro: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse alla organizzazione del lavoro ed in particolare:

- **Movimentazione manuale dei carichi:** dovranno essere effettuate:
 - l'individuazione degli operatori interessati;
 - l'esame delle procedure di lavoro;
 - la verifica dell'idoneità dei mezzi a disposizione per il sollevamento e il trascinamento del carico (inclusi, a titolo esemplificativo, i bambini e i pazienti), delle modalità di stoccaggio dei carichi e della correttezza delle informazioni di formazione ricevute.
- **Manutenzione degli impianti:** dovranno essere fornite indicazioni sullo stato di manutenzione degli impianti, con formulazione di eventuali suggerimenti correttivi per ottimizzare la manutenzione.
- **Dispositivi di protezione individuale:** dovranno essere verificate le procedure di gestione, scelta, distribuzione e controllo sull'uso dei dispositivi di protezione individuale.
- **Procedure su macchine e utensili:** dovranno essere effettuate verifica e controllo dell'idoneità delle attrezzature e delle procedure di utilizzo.
- **Procedure per far fronte agli incidenti e situazioni di emergenza:** dovrà essere effettuato l'esame delle procedure e dei sistemi di allarme e di emergenza.
- **Lavoro al V.D.T.:** dovranno essere esaminate le postazioni dotate di attrezzature munite di videotermini con riferimento alla ergonomia della postazione (scrivania, tavolo, sedia, videoterminale) ed alla idonea collocazione dello schermo rispetto alle fonti di illuminamento (naturale ed artificiale).
- **Presenza di ditte esterne:** i rischi connessi alle attività svolte da parte di terzi all'interno dell'edificio oggetto del contratto, possono essere classificati come rischi trasversali; pertanto, anche ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dovranno essere raccolte tutte le informazioni necessarie ad identificare le imprese che svolgono attività all'interno dell'edificio oggetto del contratto, compreso il nominativo del Datore di Lavoro e del RSPP e degli eventuali addetti incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e primo soccorso.

Fattori psicologici: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse a fattori psicologici ed in particolare:

- **Mobbing:** dovranno essere messi in atto strumenti informativi verso i lavoratori per prevenire il fenomeno del mobbing che a titolo esemplificativo e non esaustivo sono appresso indicati:
 - Affissione nelle bacheche dell'edificio di strumenti che illustrino i vari aspetti del fenomeno;
 - Affissione nelle bacheche dell'edificio di strumenti che illustrino i diritti dei lavoratori a contrasto del fenomeno;
 - Distribuzione di questionari specifici (ad es: del tipo previsto dalla monografia INAIL: Patologia Psicica da Stress, Mobbing e Costrittività Organizzativa. La Tutela dell'INAIL: Aprile 2005.)
 - Organizzazione di due ore aggiuntive di assemblea su base annuale, fuori dell'orario di lavoro, per la trattazione del tema.
 - In caso di denuncia o sospetta presenza di fenomeni di mobbing dovrà essere avvisato il Medico Competente.
- **Stress lavoro correlato:** dovrà essere effettuata, da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione in collaborazione con il Medico Competente, la valutazione del rischio da stress lavoro correlato secondo i

contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e secondo le indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza del 18 novembre 2010.

Fattori ergonomici: dovrà essere verificata la presenza di fonti di rischio connesse a fattori ergonomici ed in particolare:

- Verifica dei fattori ergonomici e dell'affollamento dei luoghi di lavoro: dovrà essere effettuato un controllo delle postazioni di lavoro in base ai criteri ergonomici e all'affollamento, verifica della disposizione degli arredi in relazione al numero di persone e alla superficie di ingombro, degli spazi di accesso al posto di lavoro e di quelli di relazione, con indicazione di eventuali situazioni non conformi.

b. Definizione organizzazione e sistema di deleghe

Tale attività è necessaria alla corretta identificazione, all'interno del DVR, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che dovranno provvedere all'attuazione delle misure.

Il Fornitore dovrà pertanto provvedere a:

- definire di un funzionigramma della sicurezza, con individuazione delle competenze e relative responsabilità;
- individuare i soggetti preposti all'attuazione delle diverse fasi dei processi di sicurezza di pertinenza;
- definire uno schema di regolamento interno della sicurezza applicato al funzionigramma della sicurezza e delle relative procedure organizzative;
- illustrare dei flussi informativi aziendali con identificazione dei canali di comunicazione e delle modalità di condivisione con le singole unità operative dei processi di sicurezza attivati e dei relativi strumenti di gestione (regolamento, procedure organizzative);
- verificare la formalizzazione, con atto ufficiale dell'Amministrazione, delle deleghe e relativa documentazione, in ottemperanza all'art. 16 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

c. Definizione di procedure per l'attuazione delle misure di prevenzione

Tale attività è necessaria per identificare e pianificare gli interventi, di carattere organizzativo e procedurale o, eventualmente, di carattere provvisorio, finalizzati al miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Vengono di seguito dettagliate le fasi in cui dovrà articolarsi l'attività, nonché i contenuti minimi che in esso dovranno essere trattati nell'analisi e riportati nel DVR:

- identificazione delle misure di prevenzione non applicate (o non correttamente applicate) in relazione alle specifiche fonti di rischio presenti, attraverso il documento di valutazione dei rischi e se necessario, ricorrendo a sopralluoghi e/o incontri con le funzioni aziendali competenti;
- identificazione e definizione delle misure di prevenzione organizzative e procedurali necessarie per eliminare e/o ridurre l'esposizione agli specifici fattori di rischio emergenti anche in relazione a quanto eventualmente definito nel Piano delle Misure di Adeguamento (PMA);
- verifica dell'applicabilità delle misure di prevenzione individuate e delle procedure redatte, anche in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione;
- individuazione dei responsabili dell'applicazione delle misure individuate e quindi della funzione aziendale e/o degli enti preposti all'applicazione con riferimento al contesto organizzativo dell'Amministrazione;
- definizione della necessaria attività informativa e formativa per la corretta ed efficace applicazione delle misure di prevenzione;
- definizione delle metodiche per la verifica periodica dell'applicazione delle misure di prevenzione previste e del conseguente mantenimento dei livelli di sicurezza attesi.

d. Redazione o revisione DVR

Il processo operativo che conduce alla redazione o revisione del DVR deve essere articolato, senza esclusione alcuna, secondo le seguenti macrofasi:

- identificazione dei fattori di rischio attraverso la verifica di tutti i luoghi di lavoro, l'analisi dei processi lavorativi e dell'organizzazione, la verifica documentale.
Nella ricognizione dovranno essere valutate anche le attività di servizio (pulizie, manutenzione, controlli ecc.) le cui prestazioni vengono erogate da lavoratori esterni.



Dovranno essere inoltre considerati anche:

- i rischi collegati allo stress lavoro-correlato;
- i rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza;
- i rischi connessi alle differenze di genere, all'età e alla provenienza da altri Paesi;
- i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
 - identificazione dei lavoratori esposti;
 - stima dell'entità delle esposizioni;
 - stima della gravità degli effetti che ne possono derivare;
 - stima della probabilità che tali effetti si manifestino;
 - identificazione delle misure attuate e dei dispositivi di protezione adottati;
 - definizione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare;
 - identificazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che dovranno provvedere all'attuazione delle misure;
 - verifica dell'applicabilità di tali misure;
 - definizione di un piano per la messa in atto delle misure individuate (Piano delle Misure di Miglioramento);
 - redazione del documento;
 - definizione di tempi e modi per la verifica e/o l'aggiornamento della valutazione.

Nel DVR dovranno essere indicati i criteri utilizzati per la stesura del documento e riportate le linee guida per l'applicazione dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

La struttura del Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere articolata nelle seguenti sezioni:

- Sezione identificativa: sezione per identificare l'Amministrazione e nella quale vengono compiutamente riportate tutte le indicazioni disponibili atte ad individuare e definire esattamente l'Unità produttiva cui il DVR si riferisce, sia da un punto di vista fisico (anagrafica, toponomastica, dati caratteristici descrittivi dei luoghi di lavoro, ecc.) che dell'organizzazione del lavoro;
- Sezione valutativa: è la vera e propria sezione di valutazione nella quale vengono individuati e valutati tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dall'interrelazione uomo-ambiente di riferimento.

La sezione valutativa, come richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., art. 28, comma 2, deve riportare, quindi, nel dettaglio per ciascun rischio valutato, le misure di prevenzione e protezione attuate, la stima del rischio ed il programma delle misure di miglioramento, con l'indicazione delle relative procedure di attuazione;

- Sezione valutazioni rischi particolari: in questa sezione sono inserite le valutazioni dei rischi secondo le disposizioni del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., art. 28, comma 3 (secondo le metodologie e le scadenze previste dalla normativa);
- Sezione programmazione e controllo interventi: in questa sezione, una volta individuate e indicate le misure di prevenzione e protezione attuate;
- Sezione allegati documentali: in questa sezione sono riportati gli allegati tecnico documentali significativi ai fini della corretta e completa interpretazione del DVR nonché le linee guida per l'attuazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

Relativamente alla Sezione valutazione rischi particolari nell'elenco seguente sono elencati i principali rischi ed il richiamo alle relative specifiche tecniche con le per i quali dovrà essere condotta la ricognizione e la valutazione.

- Valutazione rischio incendio: la valutazione del rischio incendio deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.
- Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato: La valutazione deve essere effettuata secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e, quando presenti, secondo le indicazioni elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, comunque, nel rispetto dell'art. 28 comma 1-bis.
- Valutazione del rischio delle lavoratrici in stato di gravidanza: La valutazione deve essere effettuata in ottemperanza al D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell' art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e s.m.i.

- Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi: La valutazione deve essere effettuata in ottemperanza al TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI del D.Lgs. 81/2008 ed in riferimento le norme tecniche ISO 11228 oltre a successive modifiche ed integrazioni normative sul tema.
- Valutazione del rischio chimico: La valutazione del rischio chimico deve essere effettuata ai sensi dell'art. 223 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per tutte quelle attività lavorative che comportano la presenza di agenti chimici.
- Valutazione del rischio cancerogeno: La valutazione dei rischi da esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni deve essere effettuata ai sensi degli artt. 233 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per tutte quelle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.
- Valutazione del rischio di esposizione ad amianto: La valutazione specifica dei rischi da esposizione ad amianto deve essere effettuata ai sensi degli artt. 246 e seguenti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per tutte quelle attività che non rientrano nel campo di applicazione della L. 27/03/1992 n. 257, ovvero tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.
- Valutazione del rischio da atmosfere esplosive: Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive. Nell'ambito della valutazione le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono essere ripartite in zone (Allegato XLIX D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
- Valutazione del rischio biologico: La valutazione del rischio biologico deve essere fatta in tutti i casi in cui possa verificarsi un'esposizione, anche non deliberata, agli agenti biologici. Nella valutazione del rischio biologico occorre tenere conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana.
- Valutazione del rischio rumore: La valutazione deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto all' art. 190 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- Valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche: La valutazione deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto all' art. 202 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- Valutazione del rischio da campi elettromagnetici: La valutazione deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto all' art. 209 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- Valutazione del rischio da radiazioni ottiche: La valutazione deve essere effettuata in ottemperanza a quanto previsto all' art. 216 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

e. Aggiornamento del DVR

L'attività di aggiornamento del DVR presuppone, a carico del Fornitore lo svolgimento delle seguenti attività, con cadenza trimestrale e secondo la programmazione condivisa, fermo restando che esse potranno sempre e comunque essere effettuate su esplicita segnalazione/richiesta da parte della Amministrazione senza che ciò comporti un onere aggiuntivo per la stessa:

- aggiornamento dell'anagrafica;
- aggiornamento della sezione valutativa e di tutte le sezioni valutative dedicate del DVR;
- aggiornamento degli allegati tecnico-documentali;
- monitoraggio delle fonti di rischio, secondo le periodicità stabilite dalla norma o dalla valutazione del rischio;
- aggiornamento delle misure di prevenzione attuate.

Aggiornamento dell'anagrafica: con frequenza trimestrale dovranno essere richiesti dal Fornitore agli uffici competenti dell'Amministrazione, le informazioni e/o i dati necessari a verificare l'attualità di quanto riportato nel DVR e dovranno essere apportate le necessarie modifiche relativamente a:

- nominativo del DL (Datore di Lavoro);
- nominativo del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
- nominativo del/dei RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
- nominativo del MC (Medico Competente);



- numero di lavoratori;
- addetti alle squadre di emergenza e primo soccorso;
- nuove assunzioni;
- nuove mansioni;
- variazioni di mansione;
- nominativi degli addetti alla gestione delle emergenze e relativa collocazione all'interno della sede di lavoro (variazione postazioni di lavoro abituali di tali addetti).

Aggiornamento delle sezioni valutative del DVR: con frequenza trimestrale, dovrà essere verificata l'attualità di quanto riportato nelle sezioni suddette nel DVR e dovrà essere effettuato, secondo la programmazione condivisa con il RUP, ogni aggiornamento derivante da eventuale nuova acquisizione, ampliamento o modifica dei luoghi di lavoro, ivi incluse le modifiche da apportare a seguito di interventi attuati nel rispetto del programma di miglioramento (programmazione e controllo degli interventi).

Aggiornamento della sezione degli allegati tecnico-documentali:

Con cadenza trimestrale, dovrà essere effettuata la verifica, con segnalazione delle eventuali scadenze, delle seguenti documentazioni/certificazioni:

- fonometrie e altre relazioni di indagini ambientali, secondo le scadenze di legge;
- verifica dell'impianto di messa a terra;
- verifica dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- verifica degli impianti di sollevamento;
- Certificato di Prevenzione Incendi;
- aggiornamento del Registro dei Controlli ove previsto.

Monitoraggio delle fonti di rischio: il Fornitore dovrà effettuare, per tutta la durata del contratto, un monitoraggio delle fonti di rischio. Tale attività consiste nella effettuazione di sopralluoghi tecnici, annuali o secondo la periodicità stabilita nella valutazione del rischio o da specifiche norme, finalizzati:

- alla verifica del mantenimento dei livelli di igiene e sicurezza prestabiliti;
- all'aggiornamento delle fonti censite in relazione alla possibile evoluzione del contesto strutturale, impiantistico, organizzativo.

A seguito di ciascuna ricognizione dovrà essere predisposta una specifica relazione tecnica sulle condizioni di igiene e sicurezza rilevate nei luoghi di lavoro, contenente una valutazione comparativa rispetto a quanto rilevato in precedenza che metta in evidenza anche le misure di prevenzione attuate e le procedure adottate.

I sopralluoghi periodici dovranno essere effettuati presso tutti i luoghi di lavoro oggetto del contratto.

Corsi di Formazione per il personale AgID

Di seguito i corsi di formazione per il personale AgID da erogarsi nel 2024:

FIGURE DA FORMARE E AGGIORNARE - rischio MEDIO	n. unità da formare	n. ore di formazione	DURATA EFFETTIVA	COSTO ESENTE IVA	COSTO COMPLESSIVO EURO
Corso per lavoratori (Formazione di base generale + specifica)	45	12 ore (4+8)	4 ore + 4 ore	27 euro ad utenza e-learning (generale) + 380 euro aula specifica basso rischio	1.975,00
Corso per dirigenti 16 h (Formazione)	8	16	16 ore	120 euro ad utenza e-learning	960,00
Corso Addetti antincendio 8 h (Formazione)	36	8 ore	5 ore di teoria 3 esercitazione pratica	1.100 euro corso comprensivo di prove di spegnimento	2.200,00
Corso Addetti primo soccorso 12 h (Formazione)	20	12	12 ore (8 ore di teoria + 4 di esercitazione pratica)	1.200 euro corso comprensivo di esercitazione su manichino	1.200,00
Corso BLSD (Formazione)	12		4 ore di esercitazione pratica	620 euro aula da max 6 persone	1.240,00
aggiornamento annuale RLS	1	8	8 ore in FAD	320 euro a partecipante	960,00
TOTALE					8.535,00

**Medico competente, a partire dal 1° gennaio 2026.**

Il Servizio Piano di Sorveglianza Sanitaria - PSS (D.Lgs. 81/2008 - art. 25 e s.m.i.) consiste nell'insieme delle attività relative alla redazione del Piano di Sorveglianza Sanitaria e alla successiva attuazione dello stesso per le varie figure professionali, nel rispetto delle esigenze specifiche dell'AgID.

Il Piano di Sorveglianza Sanitaria definisce le linee di applicazione, le modalità operative ed i contenuti della sorveglianza sanitaria, la cui esecuzione è prevista dal DLgs 81/2008 e s.m.i..

Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. nel definire il contenuto della sorveglianza sanitaria (art. 41, comma 1) precisa chiaramente che "la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente", escludendo la possibilità di sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori che non sono esposti a rischio specifico e quelli che rientrano nelle indicazioni dell'art. 41 comma 3 del citato decreto.

Il Servizio PSS prevede le seguenti attività:

- a) la Gestione del PSS che comprende la nomina del Medico Competente, la Redazione (o revisione) del PSS, l'aggiornamento del PSS;
- b) la nomina del Medico Autorizzato, ove previsto dal D.Lgs. 230/1995;
- c) lo svolgimento di Visite mediche di cui all'art. 41 comma 2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e di cui agli art. 84 e 85 del D.Lgs. 230/1995;
- d) lo svolgimento di visite specialistiche, esami specialistici ed esami di laboratorio;
- e) la Funzione di coordinamento dei Medici Competenti nei casi previsti dall'art. 39 comma 6 del D.Lgs 81/08 e s.m.i..